

SPAGNA**Tribunale supremo, sentenza del 14 settembre 2021, sulla legittimità dell'obbligo di esibizione del c.d. passaporto Covid in taluni stabilimenti della Galizia**

17/09/2021

La sezione quarta della *sala* del contenzioso-amministrativo del Tribunale supremo si è pronunciata¹ sulla legittimità dell'obbligo di esibizione del c.d. passaporto Covid galiziano, che – in sintesi – attesta l'avvenuta vaccinazione, l'esito negativo di un tampone nelle 72 ore precedenti o la guarigione dall'infezione da coronavirus². L'esibizione è necessaria per l'accesso agli spazi chiusi di stabilimenti alberghieri, di ristorazione, dedicati alle attività ricreative, alla vita notturna o all'intrattenimento, nei comuni in cui la situazione di allarme epidemiologico sia di livello medio-alto, finché l'allarme non rientri.

Il Tribunale supremo ha ribaltato la decisione del Tribunale superiore di giustizia della Galizia, che si era rifiutato di ratificare, come richiesto, l'obbligo di esibizione, e ha dichiarato per la prima volta la legittimità di questa misura.

Il Tribunale supremo ha ribadito che è possibile individuare il fondamento legale di questo tipo di obbligo nelle disposizioni della legge organica n. 3/1986, recante misure speciali in materia di salute pubblica, della legge n. 14/1986 generale sulla sanità, della legge n. 33/2011 generale sulla salute pubblica e, nella specie, della legge n. 8/2008, del 10 luglio, sulla salute in Galizia. Inoltre, ha chiarito che la richiesta del passaporto Covid richiede necessariamente l'approvazione o la ratifica degli organi giurisdizionali, come richiesto dagli artt. 10, comma 8, 87 *ter* e 122 *quater* della legge n. 29/1998, del 13 luglio, sulla giurisdizione contenzioso-amministrativa, poiché comporta una (per quanto possa essere tenue) limitazione o restrizione generale dei diritti fondamentali.

Prima di ponderare i diritti e gli interessi in gioco, si è ritenuto necessario operare alcune precisazioni sul contesto in cui viene richiesta l'esibizione del passaporto Covid in Galizia.

La misura non interessa qualsivoglia negozio o stabilimento, ma solo quelli elencati, in cui si può verificare un grande afflusso di persone; luoghi di frequentazione volontaria, dove non si effettuano attività essenziali alle quali si abbia l'obbligo di partecipare. Come confermano i pareri tecnici prodotti dalle autorità galiziane, negli spazi chiusi e normalmente poco ventilati aumenta il rischio di contagio, rischio che può diminuire quando le persone presenti sono vaccinate, hanno fatto un tampone che è risultato negativo o sono guarite dall'infezione da SARS-CoV-2.

¹ Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.poderjudicial.es/stfls/TRIBUNAL%20SUPREMO/DOCUMENTOS%20DE%20INTER%20C3%89S/TS%20Cont%20Sentencia%20pasaporte%20Covid%20Galicia.pdf>.

² È necessario che siano passati tra 11 e 180 giorni dal tampone positivo.

La misura non comporta alcuna discriminazione tra le persone vaccinate e quelle che non lo sono, perché il passaporto è rilasciato anche a chi opta per fare un tampone o a chi è guarito, ma, comunque, ha una giustificazione obiettiva e ragionevole perché è volta a prevenire o limitare la diffusione del virus e delle sue varianti e, quindi, a tutelare la vita e la salute delle persone.

In questi casi, nonostante si acceda a un'informazione medica, il diritto all'intimità non può essere ritenuto prevalente, considerata la situazione pandemica, il carattere massiccio della vaccinazione e la solidarietà e collaborazione richiesta a tutti per superare l'emergenza sanitaria, mentre il diritto alla protezione dei dati personali non è interessato, perché il passaporto Covid deve essere solo esibito e c'è l'esplicito divieto di conservare i dati e di trattarli.

Nel suo giudizio, il Tribunale supremo ha tenuto conto anche del fatto che il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di *test* e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19, autorizza gli Stati membri a limitare la libertà di circolazione per motivi di salute pubblica; e che altri paesi, come la Francia, hanno confermato la legittimità costituzionale del c.d. *green pass*.

In conclusione, l'obbligo di esibizione – così come è stato configurato dal governo galiziano – comprime solo in misura lieve i diritti fondamentali interessati ed è una misura adeguata, idonea e proporzionata che, nonostante non azzeri il rischio di contagio, evita di ricorrere all'adozione di misure più sicure e restrittive, come la chiusura dei negozi, che avrebbe severe conseguenze a livello economico e di lavoro; inoltre, evita gli assembramenti nelle vie pubbliche.

La misura galiziana non è stata adottata in forma indiscriminata, ma solo per alcuni stabilimenti ubicati nel territorio di determinati comuni, con una situazione di criticità media-alta, e ha una durata determinata, collegata all'evoluzione della pandemia. Non può, quindi, paragonarsi all'obbligo di esibizione che avrebbero inteso introdurre le autorità andaluse per accedere a tutti i locali di vita notturna e che è stato dichiarato illegittimo con la sentenza del 18 agosto 2021³ della *sala de vacaciones* del Tribunale supremo. In quel caso, era risultata determinante l'eccessiva indeterminatezza della misura (applicabile su tutto il territorio autonomico, per una durata non definita), nonché il fatto che il governo andaluso non avesse fornito alcuna giustificazione sulla sua idoneità e necessità.

La sentenza reca l'opinione dissenziente del giudice Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, secondo il quale la misura del governo galiziano comprimeva severamente e in maniera estesa il principio di eguaglianza ed il diritto all'intimità.

Carmen Guerrero Picó

³ Il testo della sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/5774c96862c0f7ef/20210827>.